

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1690**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati TARGETTI e SANTI***Annunziata il 1° dicembre 1950***Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 22 dicembre 1949, n. 947, fu stabilito che fosse dovuta, per l'anno 1949 ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

È indiscutibile che le ragioni che determi-

narono il provvedimento permangono immutate, anzi è noto che in questi ultimi tempi si sono verificati inasprimenti notevoli degli indici dei prezzi in vari settori di consumo; è, quindi, giusto e necessario assicurare ai lavoratori suddetti la corresponsione della gratifica natalizia anche per l'anno in corso.

Presentiamo pertanto all'approvazione dei colleghi la seguente proposta di legge in tutto conforme alla legge 22 dicembre 1949, n. 947, salvo che stabilisce che la corresponsione della gratifica debba essere effettuata anche per gli anni successivi; e, per quanto riguarda il trasferimento sugli inquilini dell'onere che deriva dalla applicazione del principio suddetto, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a contributo statale, è dovuta per l'anno 1950 e successivi in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1950 e successivi sono dovuti tanti dodicesimi nella gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

ART. 3.

La concessione della gratifica di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.